

DL 65/2025: MIOPE E DI CORTO RESPIRO, INSUFFICIENTE AD AFFRONTARE GLI EVENTI CATASTROFALI DI QUESTI ANNI

Con il via libera della Camera **il decreto-legge n. 65 del 7 maggio 2025**, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile, è stato convertito in legge.

I voti favorevoli sono stati 139, quelli contrari 105, gli astenuti 4.

Il decreto consta di 21 articoli, suddivisi in due Capi. Il primo dedicato alle **emergenze alluvionali**. Il secondo incentrato sulla gestione del rischio sismico nei **Campi Flegrei**.

Il Partito Democratico ha votato contro, giudicando il provvedimento gravemente insufficiente ad affrontare gli eventi catastrofali che hanno colpito l'Italia in questi ultimi anni.

Eventi che non possono più essere definiti eccezionali. Ogni anno in Italia si verificano **378 eventi climatici estremi**, e i dati sono in aumento. **L'Italia è il primo Paese per morti in Europa** da eventi meteo estremi. Il Climate Risk Index individua l'Italia come quinto Paese più colpito da eventi estremi al mondo, primo in Europa, terzo nel mondo nel 2022. E fra gli aspetti più impattanti ci sono le ondate di **calore, la siccità, le inondazioni**.

Quello approvato dalla maggioranza di centrodestra è **un provvedimento non all'altezza delle emergenze che il Paese si trova ad affrontare**, caratterizzato da un **approccio miope e di corto respiro**, senza una strategia, con **risorse largamente insufficienti**, con il solo obiettivo di produrre piccoli aggiustamenti ai precedenti decreti.

Il governo si limita ad affrontare, a posteriori e male, le calamità **senza uno sguardo prospettico**, con piccoli interventi in ordine sparso.

Deprecabile anche il modo con il quale alcuni ministri del governo Meloni hanno polemizzato con i sindaci e gli amministratori dei territori colpiti, cercando di strumentalizzare politicamente terremoti ed alluvioni, invece di provare a dare una mano.

Nonostante si professi il contrario, **le norme approvate non facilitano la velocità e la rapidità degli interventi**, spesso **le competenze si sovrappongono**, creando confusione nella gestione degli appalti e dei subappalti, facendo **aumentare i costi e riducendo la sicurezza**.

Il PD, inoltre, ha **contestato l'idea di affidare principalmente ai privati**, tramite le assicurazioni obbligatorie, **il peso economico dei rischi derivanti dagli eventi climatici**.

Perché così facendo si finisce per scaricare sui privati i costi di quanto accade. Non bisogna limitarsi a regolare gli effetti ex post delle calamità ma **occorre intervenire investendo nella prevenzione**, che dovrebbe invece essere il primo pilastro di ogni politica pubblica in materia ambientale e territoriale.

Numerose sono state le proposte avanzate dal PD, e purtroppo respinte dalla maggioranza di centrodestra: un piano nazionale di adattamento climatico con fondi strutturali; incentivi per la rigenerazione urbana e la messa in sicurezza delle aree sismiche e idrogeologiche; deroghe al patto di stabilità per i Comuni colpiti, così da permettere spese e assunzioni urgenti; vincolare le risorse anche alla transizione ecologica e alla mitigazione dei rischi; combattere lo spopolamento delle aree interne; potenziare la cura del territorio; una legge quadro nazionale sul clima; una cabina di regia permanente per il rischio ambientale; investimenti straordinari sulla sicurezza del territorio; e un vero Codice della ricostruzione, per superare la pratica di interventi frammentati, dettati dall'emergenza, senza un quadro di insieme coerente e funzionale.

Anche la parte relativa ai Campi Flegrei si è rivelata insufficiente, senza alcuna strategia chiara: siamo al terzo decreto dopo 10mila scosse, 130 edifici inagibili e una popolazione in allarme.

Non è accettabile da parte del governo **continuare a minimizzare la complessità e la gravità di ciò che sta accadendo in quel territorio**.

Il PD, anche in questo caso, **aveva avanzato proposte concrete**: subito risorse per i comuni direttamente coinvolti; garanzia di continuità amministrativa assicurando organici idonei alla gestione dell'emergenza; strumenti adeguati per mettere in sicurezza il territorio; misure capaci di affrontare la paura e l'instabilità che colpiscono ogni giorno migliaia di persone.

Dal governo, però, non è arrivata alcuna risposta significativa.

Quello che accade ai Campi Flegrei è una questione nazionale, che richiede responsabilità, visione e presenza dello Stato. Invece **le amministrazioni locali continuano a essere lasciate sole** a fronteggiare un'emergenza enorme con strumenti insufficienti.

Alcune misure contenute all'interno del decreto, frutto anche dell'accoglimento delle richieste avanzate dalle opposizioni, **sono da considerarsi positive**: alcune agevolazioni fiscali e contributive; la riarticolazione delle misure di coordinamento interistituzionale; l'esenzione temporanea dell'IMU; alcune misure parziali sul rinforzo del personale in dotazione ai comuni; quelle per semplificare la ricostruzione privata e pubblica; una maggiore chiarezza sul ruolo di ANAS e di RFI, e sulle funzioni commissariali.

Ma l'elenco finisce purtroppo qui.

Come evidenziato da Quidad Bakkali durante la dichiarazione di voto “**Grida vendetta** quello che avete chiamato Programma straordinario di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico. **Un miliardo in oltre 10 anni**. Un segnale insufficiente e disarticolato da una strategia nazionale necessaria, che purtroppo continuiamo a non avere (...). **Decreti che hanno gocciolato piccoli provvedimenti, che hanno creato diverse categorie di sfollati** in base al mese in cui si è vissuta la scossa. Ma anche qui mancano le risposte a quello che chiedono i sindaci e i territori, una strategia, una analisi di vulnerabilità sismica degli edifici,

risorse certe, semplificazione, competenze e responsabilità chiare tra i vari livelli di governo e rafforzamento della pubblica amministrazione. (...) Le polemiche in piena emergenza non servono a nessuno, non servono alle popolazioni e alla cittadinanza. Restare nei propri territori, restarci con una prospettiva: è questa la domanda a cui dobbiamo rispondere. Contrastare lo spopolamento, l'abbandono progressivo di molte zone, a partire da quelle collinari, che spesso sono all'origine della forza devastatrice di fango e acqua. Il negazionismo climatico e l'approccio emergenziale continuerà a fare morire le persone”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile” (approvato dal Senato) [AC 2482](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla VIII Commissione Ambiente.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge n. 61 del 2023 (art. 1)

L'articolo 1 contiene **modifiche e integrazioni** all'articolo 20-bis del decreto-legge n. 61 del 2023, **relative al perimetro temporale e territoriale dell'azione commissariale** (vedi il [dossier n. 40](#) “Decreto-legge n. 61 del 2023 Decreto alluvione e ricostruzione insufficiente e tardivo” Ufficio Documentazione e Studi, Gruppo PD, 25 luglio 2023).

Il comma 1, alla lettera a) prevede l'inserimento di un comma 1-bis finalizzato a **ricomprendere nell'ambito di responsabilità del Commissario** straordinario, a decorrere dal 15 maggio 2025, **anche le attività da svolgere nei territori della regione Emilia-Romagna** interessati dagli ulteriori eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre ed ottobre 2024, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile di rilievo nazionale con le delibere adottate dal Consiglio dei Ministri in data 21 settembre e del 29 ottobre 2024, tuttora vigente.

Si segnala che trattandosi di eventi che hanno interessato aree in gran parte sovrapponibili con quelle già colpite nel maggio 2023, con la disposizione si prevede che le misure disciplinate dagli articoli da 20-ter a 20-duodecies del decreto-legge n. 61 del 2023 si applichino anche in relazione a detti eventi.

La norma, infine, precisa che **tale previsione non riguarda** le attività e gli interventi di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice della protezione civile, che restano disciplinati e

realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del citato decreto legislativo.

Il comma 2 stabilisce che all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies nei territori integrati nel perimetro operativo dell'azione commissariale, in forza del nuovo comma 1-bis dell'articolo 20-bis, **si provveda nell'ambito delle risorse disponibili** allo scopo a legislazione vigente.

Il comma 3 prevede che per quanto concerne, l'estensione ai citati nuovi territori integrati in forza del richiamato comma 1-bis dell'articolo 20-bis, delle misure di ricostruzione pubblica e gestione dei materiali e detriti di cui agli articoli 20-octies, 20-novies e 20-decies, si faccia fronte mediante l'impiego di **una quota di 100 milioni di euro, per l'anno 2027**, del fondo di cui all'articolo 1, comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (vedi il [dossier n. 143](#) “*Legge di bilancio 2025: zero crescita e niente per gli italiani da una pessima legge mancia*”, *Ufficio Documentazione e Studi, Gruppo PD, 20 dicembre 2024*), da destinarsi con le modalità di cui all'art.1, commi 645 e 646 della medesima legge.

Aggiornamento delle funzioni commissariali (art. 2)

L'articolo 2 contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023, in materia di **organizzazione e strumenti per l'esercizio delle funzioni commissariali**, di funzionamento della relativa struttura di supporto, della governance complessiva delle attività e delle varie forme di assistenza tecnica che possono essere assicurate mediante apposite convenzioni.

Partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione (art. 3)

L'articolo 3 contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-quater del decreto-legge n. 61 del 2023, prevedendo una **riarticolazione delle misure di coordinamento interistituzionale** già in essere, volta ad ampliarne la platea dei componenti, e affiancando ulteriori attività finalizzate a favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione.

Strumenti amministrativo-contabili (art. 4, co. 1)

L'articolo 4, comma 1, contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023, in materia di strumenti amministrativo-contabili a disposizione **per l'attuazione delle funzioni commissariali e delle misure di ricostruzione** privata e pubblica.

Esenzioni Imu nei territori di Emilia-Romagna e Toscana interessati dagli eventi alluvionali del 2023 e 2024 (art. 4, co. 1-bis e 1-ter)

L'articolo 4, comma 1-bis, introdotto dal Senato, prevede **l'esenzione dall'Imu per i fabbricati destinati ad uso abitativo**, distrutti o sgomberati, ubicati nelle regioni **Emilia-**

Romagna e Toscana, interessati dagli eventi alluvionali di maggio 2023 e di settembre e ottobre 2024.

L'esenzione si applica dalla rata in scadenza il 16 dicembre 2025 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La disposizione in esame demanda ad un decreto ministeriale la definizione di criteri per il rimborso ai comuni del minor gettito Imu a seguito dell'esenzione. Il comma 1-ter, introdotto dal Senato, dispone in merito alla copertura degli oneri, pari **al limite massimo di spesa stabilito in 255.000 euro per l'anno 2025 e in 510.000 euro per l'anno 2026**.

Misure per la semplificazione della ricostruzione privata (art. 5)

L'articolo 5 contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023 in materia di ricostruzione privata e dei conseguenti contributi, finalizzate a semplificare e velocizzare le procedure e a rimuovere alcuni ostacoli e superare alcune criticità che sono state rilevate nel corso del processo di ricostruzione e che assumono, in tal senso, carattere di estrema urgenza.

Ulteriori misure di semplificazione delle procedure della ricostruzione privata (art. 6)

L'articolo 6, modificato dal Senato, apporta modifiche all'art. 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023 volte ad introdurre ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure e modalità per la concessione, erogazione e complessiva gestione dei contributi per la ricostruzione privata, e per la velocizzazione degli interventi mediante **il rafforzamento temporaneo della capacità operativa delle amministrazioni territoriali interessate** (comma 1).

Viene, inoltre, prevista la **compensazione degli oneri in termini di fabbisogno** e indebitamento netto derivanti dal comma 1 (comma 2).

Completamento degli interventi per la ricostruzione pubblica (art. 7)

L'articolo 7, modificato dal Senato, specifica al comma 1 che gli interventi di ricostruzione e i benefici economici previsti sono individuati prioritariamente sulla base dell'urgenza rilevata; introduce **un Piano speciale di ricostruzione**; prevede misure per l'approvazione degli interventi e l'accelerazione degli interventi prioritari; definisce le **responsabilità dei soggetti attuatori**; prevede misure di semplificazione nelle procedure di concessione dei contributi.

Inoltre si stabilisce: **il monitoraggio degli investimenti in collaborazione con l'ISPRA**, la stipula di convenzioni per la gestione del territorio rurale con gli imprenditori agricoli e misure per la gestione del dissenso tra gli enti coinvolti negli interventi di ricostruzione. Al Senato, è stata aggiunta, in tema di ricostruzione pubblica, la previsione di ulteriori interventi di natura infrastrutturale.

Attività dei soggetti attuatori degli interventi per la ricostruzione pubblica (art. 8)

L'articolo 8, modificato dal Senato, è volto a rendere più precisa **l'individuazione dei soggetti attuatori per gli interventi di ricostruzione pubblica** definiti come urgenti; a consentire l'utilizzo di strumenti flessibili e aggiornabili (atti aggiuntivi e convenzioni) per le attività di ricostruzione; a stabilire tetti di spesa e forme di finanziamento operativo diretto per gli interventi disposti; a semplificare le procedure per i soggetti attuatori (ANAS e RFI), al fine di garantire l'efficacia e la celerità degli interventi attribuiti.

Interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, e sostegno del lavoro in agricoltura (art. 9, co. 1 e 1-bis)

L'articolo 9, comma 1, modificato dal Senato, reca disposizioni finalizzate a disciplinare l'approvazione e l'attuazione di un **programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (PSIRRII) nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche** colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024.

All'attuazione del PSIRRII, che avverrà mediante due stralci della durata di sei anni ciascuno, sono destinate **risorse complessive pari a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038** (nuovo art. 20-novies del dl 61/2023).

Sono inoltre previste disposizioni, finalizzate al consolidamento della capacità operativa territoriale necessaria per l'implementazione del PSIRRII (nuovo art. 20-novies del dl 61/2023), volte a consentire alle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana di individuare articolazioni organizzative per il supporto dei rispettivi presidenti, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.

Per il personale coinvolto è prevista la possibilità di stabilizzazione e di riconoscimento di compensi aggiuntivi rispetto al trattamento economico fondamentale e accessorio. Per tali finalità è autorizzata la spesa complessiva di 30 milioni di euro (2,5 milioni annui dal 2027 al 2038). Dal Senato il nuovo art. 20-novies è stato integrato al fine di precisare che le articolazioni organizzative suddette possono altresì avvalersi, previo protocollo d'intesa, a titolo gratuito, del supporto tecnico-scientifico delle università e dei centri di ricerca del territorio.

Riduzione transitoria dei contributi previdenziali nel settore agricolo (art. 9, co. 2)

Il comma 2 **modifica i criteri di applicazione** della riduzione relativa, per i periodi di contribuzione compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, **ai premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo** per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, operante nelle zone agricole di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023, che individua alcuni territori delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

La modifica consiste **nell'applicazione in misura integrale**, previa autorizzazione della Commissione europea, della suddetta riduzione – tale misura integrale è pari al 68 per cento – **anche per le imprese cooperative e i loro consorzi** appartenenti al settore agroalimentare e che, in ragione della loro dimensione, abbiano finora usufruito del beneficio solo entro il limite posto dalla decisione della Commissione europea del 13 dicembre 2024 (decisione che ha autorizzato l'applicazione della disciplina di riduzione transitoria in oggetto).

Trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'alluvione del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche (art. 10)

L'articolo 10 reca **modifiche alla disciplina relativa al trattamento e al trasporto dei materiali derivanti dall'alluvione** del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, finalizzate in particolare a regolare l'approvazione, la rimodulazione e l'ampliamento del piano per la gestione dei materiali di cui trattasi.

In particolare: è individuato un caso in cui tale piano non è necessario (lett. a); è consentito al piano di effettuare una riconoscenza dei provvedimenti adottati (lett. b); è prevista l'approvazione di un nuovo piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024, nonché l'aggiornamento dei piani già adottati.

Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi (art. 10-bis)

L'articolo 10-bis dispone – fino al 30 settembre 2025 – la riammissione nei termini dei procedimenti amministrativi pendenti al sopraggiungere degli eventi alluvionali di settembre-ottobre 2024, a favore dei soggetti dei territori della regione Emilia-Romagna.

Nonché dispone, per il tempo corrispondente, la proroga o differimento dei termini di formazione nelle forme del silenzio significativo della volontà conclusiva dell'amministrazione.

Sospensione dei termini in materia di adempimenti tributari, contributivi, e in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei (art. 11)

L'articolo 11 riconosce, al ricorrere di determinati presupposti, la sospensione, dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, di taluni termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché in materia contrattuale, ai soggetti che, alla data del 13 marzo 2025, erano residenti, oppure avevano sede legale od operativa, **negli immobili interessati dagli eventi sismici dei Campi Flegrei**.

Viene, altresì, disposta la **proroga di tre mesi dei termini di versamento delle rate della c.d. Rottamazione-quater**, nonché degli adempimenti e dei versamenti concernenti la procedura di riammissione all'istituto medesimo, in scadenza nel predetto periodo di sospensione.

Riparazione e riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del marzo 2025 (art. 12)

L'articolo 12 reca misure urgenti per la **riqualificazione** sismica e la **riparazione** degli **edifici residenziali inagibili**, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dai sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi **nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei**.

Contributi per l'autonoma sistemazione (art. 13)

L'articolo 13, modificando l'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 76 del 2024, riconosce **un contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari** la cui abitazione principale sia stata **sgomberata per inagibilità** anche in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 10 aprile 2025, delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 (*vedi il dossier n. 123 “DL n. 76 del 2024: sulla ricostruzione post-calamità, confusione, promesse tradite e nessuna visione”, Ufficio Documentazione e Studi, Gruppo PD, del 5 agosto 2024*).

Proroga dei contratti del personale assunto presso le strutture comunali di protezione civile (art. 13-bis)

L'articolo 13-bis, introdotto dal Senato, **proroga, fino al 31 dicembre 2026, i contratti a tempo determinato di personale specializzato** presso le strutture comunali di protezione civile, stipulati per 24 mesi, la cui scadenza è compresa tra il 31 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2026, nel quadro delle attività di coordinamento svolte dalla Città metropolitana di Napoli. A tale fine è previsto uno stanziamento di 529.598 euro per l'anno 2026, finanziato tramite la riduzione delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili.

Ulteriori misure per gli edifici pubblici e le infrastrutture nell'area dei Campi Flegrei (art. 13-ter)

L'articolo 13-ter, introdotto dal Senato, introduce **modifiche alla disciplina dei programmi predisposti dal Commissario straordinario**.

Si prevede all'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2024, che disciplina i programmi del commissario straordinario per l'attuazione interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, **l'aggiunta di un nuovo periodo che prevede che** nelle more dell'approvazione dei nuovi programmi di cui al primo periodo, **il Commissario Straordinario è autorizzato a dare avvio all'attuazione degli interventi**, previsti dai predetti programmi e dichiarati, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del medesimo Commissario di intesa con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, come interventi indifferibili ai fini dell'attuazione della pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei.

Gli interventi dichiarati indifferibili ai sensi del precedente periodo sono dotati di CUP e di un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi

iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (art. 14)

L'articolo 14 dispone **un incremento di 200 milioni per il 2025 delle risorse del Fondo** per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027. Tali risorse sono finalizzate ad incrementare la quota destinata in via programmatica alle amministrazioni centrali, ai sensi della delibera CIPESS n. 77 del 2024, con relativo aumento della quota parte relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

Rendicontazione e revoca finanziamenti per verifiche di vulnerabilità sismica (art. 15)

L'articolo 15 è finalizzato ad **accelerare la rendicontazione dei finanziamenti** per verifiche di vulnerabilità sismica **per gli interventi sugli edifici scolastici**.

Ulteriori misure per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2009 (art. 15-bis)

L'articolo 15-bis, introdotto dal Senato, introduce ulteriori misure per la ricostruzione nei territori colpiti dal **sisma 2009**.

Il comma 1 introduce modifiche all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge n. 76 del 2024, che interviene sulla **disciplina relativa alla ricostruzione privata** a seguito di eventi sismici, con l'obiettivo di velocizzare le procedure per il rientro delle persone nelle proprie abitazioni sostituendo le parole "dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila" **con le parole: "dei comuni abruzzesi di cui** all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77" che riguarda il territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macroseismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009.

Il comma 2 prevede modifiche all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedeva il finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da **svolgere nei territori della regione Abruzzo**, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico, inserendo il riferimento anche alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o qualora tale interesse sia presunto ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del suddetto

codice anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, purché utilizzati per le esigenze di culto.

Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne (art. 15-ter)

L'articolo 15-ter, introdotto dal Senato, **integra la composizione della Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne**, prevedendo che alle sedute può essere invitato, in ragione della tematica affrontata, **anche il Commissario straordinario del Governo per la riparazione**, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, senza che allo stesso spettino compensi per la sua partecipazione alle riunioni della Cabina di regia.

Entrata in vigore (art. 16)

L'articolo 16 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque **vigente dall'8 maggio 2025**.

Iter

Prima lettura Camera

[AC 2482](#)

Prima lettura Senato

[AS 1479](#)

Legge 4 luglio 2025, n. 101

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile"

Testo coordinato del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
APERRE	0 (0%)	6 (100%)	0 (0%)
AVS	0 (0%)	7 (100%)	0 (0%)
FDI	68 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PPE	34 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IVICRE	0 (0%)	3 (100%)	0 (0%)
LEGA	35 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	34 (100%)	0 (0%)
MISTO	0 (0%)	2 (33,3%)	4 (66,7%)
NM-M-C	2 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD-IDP	0 (0%)	53 (100%)	0 (0%)